



## QUESITO

Che differenza esiste tra reato **“comune”** e reato **“proprio”** ?

Quando si parla di **reato comune** o **reato proprio** si deve fare riferimento e porre l'attenzione sul soggetto attivo del reato.

Chi è il **soggetto attivo del reato**?

Il soggetto attivo del reato è **l'autore** dello stesso, e si può definire come **colui che pone in essere un fatto penalmente illecito**, cioè il c.d. fatto tipico astrattamente descritto dalla norma giuridica, in altre parole è **colui che pone in essere concretamente la condotta astrattamente ipotizzata dal legislatore**.

In relazione al soggetto attivo si pone la distinzione tra reato comune e reato proprio.

Il **REATO COMUNE** è quello che può essere commesso da “chiunque”, da ogni persona e ciò indipendentemente dal possesso di particolari qualifiche soggettive, status, condizioni, posizioni, qualità personali.

Il **REATO PROPRIO** è quello che può essere commesso solamente da un soggetto che riveste una particolare qualifica soggettiva, status, condizione, posizione, qualità personale che lo pone in un particolare rapporto con l'interesse protetto dalla norma; tale particolare “posizione” può essere o *naturalistica* (es. la madre nell'infanticidio) o *giuridica* (es. la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nei delitti contro la pubblica amministrazione).

Il soggetto attivo nel reato proprio è chiamato **“intraneus” (intraneo)**, il soggetto che è sprovvisto della qualifica soggettiva, status, condizione, posizione, qualità personale è chiamato **“extraneus” (estraneo)**.

Il "reato proprio" quindi è quello per la cui sussistenza la legge esige una determinata posizione giuridica o di fatto dell'agente: esso, pertanto, non può essere commesso da qualunque soggetto, ma soltanto da determinate persone, che rivestano, si ripete, una data qualità o si trovino in una certa situazione.

*Per quale motivo il legislatore prevede e disciplina forme di reato proprio?*

*Il legislatore ricorre a tale forma di reato quando esso risulta funzionale a specifiche esigenze, con esso infatti l'ordinamento giuridico prevede una tutela rafforzata nei confronti di particolari interessi e beni giuridici, la ratio sottesa appare, pertanto, direttamente riconducibile alla natura privilegiata del bene giuridico oggetto di protezione, che può essere leso non da chiunque, ma da parte di un soggetto che si pone in un particolare rapporto con il bene giuridico tutelato, situazione che gli consente di arrecare ad esso offesa, di aggredire il bene tutelato o aggredirlo in modo particolarmente intenso o con modalità che ad altri soggetti non sono praticabili, per cui la norma si rivolge non più a tutti i consociati, ma soltanto alle persone che rivestono una particolare qualifica, status o condizione.*

I reati propri vengono ulteriormente classificati in:

- **REATO PROPRIO “ESCLUSIVO” O REATO PROPRIO IN “SENSO PURO”**, quando il fatto costituisce reato solo se commesso dall'intraneus, mentre è penalmente irrilevante se commesso da chi non possiede la qualifica, quindi il fatto non costituisce sempre reato ed è il possesso della qualifica che determina la stessa anti giuridicità del fatto, il quale, si ripete, se commesso da soggetto senza qualifica non costituisce illecito penale (es. il reato di l'incesto ex art. 564 c.p. può essere commesso solo dai soggetti che posseggono una particolare qualità, se tale non è posseduta non esiste altro tipo di reato; il reato di falsa testimonianza ex art. 372 c.p. può essere commesso solo da chi ha assunto la qualifica di testimone);
- **REATO PROPRIO “NON ESCLUSIVO” O REATO PROPRIO “IN SENSO LATO”**, quando il fatto è penalmente illecito indipendentemente dal suo autore, il fatto commesso è quindi sempre reato, ma il possesso della qualifica comporta un mutamento del titolo del reato, acquista un “nomen iuris” e una gravità diversi dall'ipotesi comune (es. appropriarsi indebitamente di denaro o cosa mobile altrui di cui si abbia il possesso se commessa da un pubblico ufficiale integra il reato di “peculato” ex art. 314 c.p., mentre se commessa da un “privato” integra il reato di “appropriazione indebita” ex art. 646 c.p., l'uccisione di un neonato se commessa dalla madre costituisce infanticidio” ex art. 578 c.p., mentre se commessa da altro soggetto costituisce “omicidio” ex art. 575 c.p.).

*Come individuare e riconoscere dalla lettura della norma giuridica se un reato è comune o proprio?*

*Generalmente, di regola, si ha reato comune quando il legislatore utilizza, fa riferimento alla parola “**chiunque**”, ma attenzione perché non sempre questo è determinante per stabilire se il reato sia comune o proprio, perché anche se la norma giuridica utilizza tale riferimento soggettivo, dalla completa ed approfondita lettura della stessa nel suo complesso risulta che il fatto illecito è riferito ad un soggetto che deve possedere una particolare qualifica soggettiva, status, condizione, posizione, qualità personale (es. il reato di falsa testimonianza ex art. 372 c.p., inadempimento di contratti di pubbliche forniture ex art. 355 c.p.)*

Esempi di reato proprio:

- Il reato di **abbandono o deposito incontrollato di rifiuti** di cui all'art. **256, comma secondo, del D.Lgs. n. 152/06** ha natura di reato proprio, richiedendo, quale elemento costitutivo, la qualità di titolare di impresa o di responsabile di ente in capo all'autore della violazione (v. Cass. Sez. III, n° 5042 del 09/02/12);
- Il reato previsto dall'art. **570 c.p. “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”**, infatti nonostante l'uso del pronome "chiunque", si tratta di un reato proprio ed esclusivo, in quanto, senza la qualifica soggettiva implicitamente prevista, i fatti costitutivi sarebbero inoffensivi di qualsiasi interesse e perciò giuridicamente leciti, infatti soggetti attivi possono essere solo coloro che abbiano un determinato *status*, ossia di coniuge o di genitore.
- Il reato previsto dall'art. **564 c.p. “Incesto”**, infatti il rapporto sessuale, per dare vita al delitto di incesto, deve avvenire tra le persone che sono indicate nella norma in modo tassativo, e cioè tra gli ascendenti, i discendenti, gli affini in linea retta, oppure tra sorelle e fratelli, germani, consanguinei e uterini.

- Il reato previsto dall'art. 591 c.p. **“Abbandono di persone minori o incapaci”**, infatti nonostante la definizione generica del soggetto attivo, per l'uso del pronome "chiunque", si è di fronte a un reato proprio, per la commissione del quale occorre che l'agente si trovi in una particolare relazione col soggetto passivo, e cioè che ne abbia la custodia ovvero ne debba avere la cura.
- Il reato previsto dall' art. 609quater c.p. **“Atti sessuali con minorenni”**, ma solo nel caso di infrasedicenne, infatti individuando il soggetto attivo non si tratta di chiunque ma soltanto dell'ascendente, del genitore anche adottivo, del tutore, dell'affidatario o del convivente, tanto che si tratta di un reato proprio ed esclusivo.
- Il reato previsto dall'art. 386 c.p. **“Evasione”**, si tratta di un reato proprio, in quanto può essere commesso soltanto da soggetti che si trovino nella condizione di arresto quale misura precautelare eseguita dalla polizia giudiziaria (artt. 380 e 381. c.p.p.), detenzione (per condanna o per custodia cautelare anche se in luoghi di cura o di assistenza) e di detenuto o arrestato presso la propria abitazione oppure in stato di fermo di polizia (art. 384 c.p.p.).
- Il reato di **false comunicazioni sociali** previsto dagli artt. 2621 e 2622 c.c. che può essere commesso solo da amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.
- Le diverse ipotesi di reato previste dall' **art. 44 T.U. Edilizia D.P.R. 380/01, in relazione all'art. 29 “Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività”**, invero il precetto penale è diretto non a "chiunque", ma soltanto a coloro che, in relazione all'attività edilizia, rivestono una determinata posizione giuridica o di fatto e cioè il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore che sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo.
- Il reato di **“Infanticidio”** previsto dall' **art. 578 c.p.** che può essere commesso dalla madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto o del feto durante il parto e il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale.



Giovanni Paris